

Deliberazione della Conferenza dei servizi 25 maggio 2012, prot. n. 8216/DB1600

**Comune di Romagnano Sesia (No). Soc. San Firminio srl – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 17.5.2012.**

Premesso che:

il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2012 alle ore 11.00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 6873/DB1607 del 4.05.2012

In data 9.03.2012 (pervenuta in Regione Piemonte il 13.03.2012) la Soc. San Firminio srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Romagnano Sesia (No) la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla riduzione della superficie di vendita del centro commerciale sequenziale da mq. 2739 a mq. 2024 e del numero degli esercizi commerciali da quattro a due, autorizzato con delibere della Conferenza dei Servizi n. 12077/DA1701 del 20.6.2008, n. 4303/DB1701 del 15.6.2009 e n. 3943/DB1701 del 23.05.2011, ubicato in Via Novara Romagnano Sesia, settore non alimentare, in una localizzazione L2 (DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 Ulteriori Disposizioni) come segue:

1 media struttura non alimentare M-SE3	mq. 1300
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 650
1 esercizio di vicinato inf. 150	mq. 130
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 659 (invariata)

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17.5.2012, dopo ampia discussione, preso atto che il centro commerciale è composto da due edifici, in uno è attiva ed operante una media struttura di mq. 659 intestata alla Soc. Agrifarma ancorché non sia stato acquisito il consenso della stessa alla riduzione della superficie di vendita del centro commerciale in esame si considera acquisito quello relativo all'originaria istanza datato 11.3.2008, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Soc. San Firminio srl di rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla riduzione della superficie di vendita e del numero degli esercizi commerciali da quattro a due del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 2024, già autorizzato dalle Conferenze dei Servizi con delibere n. 12077/2008, n. 4303/2009 e n. 3943/2011 e composto da una media struttura commerciale, tipologia M-SE2, con superficie di vendita di mq 659 (attiva ed operante non oggetto di modifica, intestata ad Agrifarma SpA)) ed una seconda media struttura commerciale, tipologia M-SE3, con superficie di vendita di mq 1.365,00 (per ampliamento di superficie M-SE3 di mq 1.300,00, intestata all'istante, ove risulta operante la M-SE3 da mq 1000, richiesta nel 2009 e divenuta di mq 1300 nel 2011 ubicato in Via Novara Romagnano Sesia in localizzazione L2 (DCR n. 59/06 Ulteriori Disposizioni) con le seguenti prescrizioni:

- Siano fatte salve tutte le prescrizioni contenute nelle delibere della Conferenza dei Servizi n. 12077/DB1701 del 20.6.2008, n. 4303/DB1701 del 15.6.2009 e n. 3943/DB1701 del 23.05.2011;
- Sia fatto salto l'atto d'obbligo allegato all'originaria istanza di attivazione del centro commerciale di mq. 2739

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Romagnano Sesia;

acquisito il parere favorevole espresso dalla Provincia di Novara con nota n. 248 del 14.05.2012, che afferma:

“In riscontro alla domanda di autorizzazione in oggetto, visti gli elaborati progettuali presentati, constato che non sono mutate le soluzioni viabilistiche dell'accesso di cui al precedente parere favorevole prot. n. 419 del 18/05/2011, si conferma il precedente parere favorevole con le stesse osservazioni e prescrizioni”.

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

visti gli artt. 5, 6, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27 e “Ulteriori Disposizioni” della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 smi con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

vista la LR 40/98 e la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 di aggiornamento degli allegati alla LR 40/98;

vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 12077/DA1701 del 20.6.2008 inerente l'attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita complessiva di mq. 2739, tramite l'ampliamento della superficie di vendita della media struttura di mq. 659 e la modifica della struttura distributiva da M-SE2 a centro commerciale G-CC1 composto da: una media struttura M-SAM3 alimentare di mq. 1080, una media struttura M-SE2 non alimentare di mq. 659 e una media struttura M-SE3 non alimentare di mq. 1000 – richiesto dalla Soc. Sviluppo srl ubicato in Romagnano Sesia (No) via Novara – in localizzazione L2

vista l'autorizzazione amministrativa n. 2/08 del 17.10.2008 rilasciata dal Comune di Romagnano Sesia alla Soc. Sviluppo relativo all'attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita

di mq. 2739 a cui discendono le singole autorizzazioni degli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale

vista la delibera n. 4303 del 15.6.2009 con la quale la Conferenza dei Servizi ha accolto la richiesta di modifica del settore merceologico da alimentare a non alimentare della media struttura di mq. 1080 inserita all'interno del centro commerciale autorizzato con delibera Conferenza dei Servizi n. 12077/08

vista la delibera n. 3943/DB1701 del 23.05.2011 con la quale la Conferenza dei Servizi ha accolto la richiesta di ridefinizione interna del centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 2739, composta da una media struttura non alimentare M-SE3 mq. 1300 (ampliamento media M-SE3 di mq. 1000), una media struttura non alimentare M-SE2 di mq. 650 (riduzione media M-SE3 di mq. 1080) un esercizio di vicinato inf. 150 mq. 130 e una media struttura non alimentare M-SE2 mq. 659 (invariata)

vista la determinazione n. 41 del 16/03/2012 con cui il Comune di Romagnano Sesia ha provveduto a concedere una proroga dei termini per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di cui alla autorizzazione amministrativa n. 2/08//CCG del 17/10/2008 fino al 17/10/2018;

visto l'atto d'obbligo sottoscritto dalla Società San Firmino srl (Società subentrante alla Soc. Sviluppo srl) in data 16.6.2009 allegato all'istanza originaria dell'attivazione del centro commerciale di mq. 2739

vista la nota del 11.3.2008 (acquisita agli atti relativi all'originaria istanza di attivazione del centro commerciale di mq. 2739) con la quale la Soc. Agrifarma spa titolare dell'autorizzazione amministrativa di media struttura extralimentare "attiva ed operante" con superficie di vendita di mq. 659, dichiara che è a conoscenza della presentazione di istanza di attivazione del centro commerciale sequenziale, e accetta di farne parte

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

*delibera*

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta della Soc. San Firminio srl per la alla riduzione della superficie di vendita del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 settore non alimentare, da mq. 2739 a mq. 2024 e del numero degli esercizi commerciali da quattro a due,ridefinizione interna del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1 settore non alimentare, autorizzato con delibere della Conferenza dei Servizi n. 12077/DB1701 del 20.6.2008, n. 4303/DB1701 del 15.6.2009 e n. 3943/DB1701 del 23.05.2011, in una localizzazione L2 (DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 "Ulteriori Disposizioni") ubicata in Romagnano Sesia (No) Via Novara, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita Mq. 2024 composto da:

- 1 media struttura M-SE3 mq. 1365(ampliamento superficie M-SE3 di mq. 1300)
- 1 media struttura M-SE2 mq. 659 (Soc. Agrifarma attiva ed operante)

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 2452.95

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura centro commerciale (G-CC1) di mq. 2024 che deve essere: non inferiore a mq. 32366 pari

a posti auto n. 91 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 130

2. di fare salvo l'atto d'obbligo sottoscritto dalla Società San Firmino srl (Società subentrante alla Soc. Sviluppo srl) in data 16.6.2009 allegato all'istanza originaria di attivazione del centro commerciale di mq. 2739

3. di richiamare tutte le prescrizioni, ad eccezione della composizione interna del centro commerciale come definito al punto 1, indicate nelle delibere della Conferenza dei Servizi n. 12077/DB1701 del 20.6.2008, n. 4303/DB1701 del 15.6.2009 e n. 3943/DB1701 del 23.05.2011;

4. non assoggettabilità dell'intervento alla normativa ambientale ai sensi della DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008) in quanto è da considerarsi decisione in senso sostanziale il procedimento relativo all'insediamento commerciale relativo all'istanza di attivazione del centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 2739 di cui all'autorizzazione amministrativa n. 2/08 del 17.10.2008

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Romagnano Sesia (No) in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 4.05.2012, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
Patrizia Vernoni